

Decreto Dirigenziale n. 16 del 12/04/2013

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 2 Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Oggetto dell'Atto:

L.R. 28 NOVEMBRE 2000, N. 16 "SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE". SOCIETA' "RESIDENCE PUNTA PARADISO S.R.L." CON SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA VIA DOMENICO FONTANA N. 27, IS. 13 P.CO MONTEDONZELLI. RIMOZIONE DEL VINCOLO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge regionale 28 novembre 2000, n, 16 ha provveduto alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche nonché ai casi di rimozione del vincolo medesimo:
- **b.** che detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti;
- **c.** che, per le strutture ricettive soggette a vincolo, il Comune può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva previa autorizzazione della Giunta Regionale:
- d. che quest'ultima, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva compatibilmente con gli atti della programmazione regionale;
- **e.** che la L.R. n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:
 - e.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle Province e ai Comuni (art. 7, co. 1);
 - **e.2** la pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, co. 2);
 - e.3 sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla legge 16/04 alla Regione e alle Province (art. 8, co. 1);
 - **e.4** alla Regione e alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale (art. 8, co. 2);
- f. che, a tutt'oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione è stata esercitata soltanto con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), avvenuta con la L. R. del 13 ottobre 2008 n. 13, mentre non sono stati adottati i Piani Settoriali Regionali (PSR) di cui alla citata L.R. 16/2004 regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio;

CONSIDERATO

- a. che il Sig. llardo Raffaele nato a Napoli il 20/02/1940 e residente in Qualiano (NA) alla Via Ripuaria n. 12 nella qualità di legale rappresentante della struttura ricettiva ""Residence Punta Paradiso s.r.l." sita in Centola (SA) alla Via Porto frazione Palinuro e riportata al NCEU di detto Comune al foglio 45, particella 52 di cui all'istanza di condono edilizio Prot. 1397 del 24/02/1995, ha richiesto la rimozione del vincolo di destinazione della medesima struttura ricettiva;
- **b.** che con relazione economica-finanziaria del 14/12/2012, allegata alla predetta istanza, sottoscritta dall'Arch. Bruno Di Cunzolo iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 222, è stata esposta la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva;
- c. che, con nota del 27/12/2012 acquisita al protocollo del Settore con n. 86887 del 05/02/2013, il Sig. Ilardo Raffaele ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che l'impresa non ha percepito contributi e agevolazioni pubbliche per la realizzazione della suddetta struttura;
- d. che il Settore con nota n. 101840 del 11/02/2013 ha richiesto i pareri di cui al comma 5, art. 3, della L.R. 16/2000, all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno nonché alle Associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali di settore della medesima provincia;

CONSIDERATO altresì

- **a.** che, dalla documentazione prodotta dall'istante e dal riscontro ai richiesti pareri da parte dell''Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali di settore non emergono elementi ostativi alla rimozione del vincolo:
- b. che stante la perdurante assenza di una pianificazione settoriale regionale regolante specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio e in base alla legislazione vigente in materia urbanistica ed edilizia le valutazioni della Regione, acquisiti i pareri di cui all'art. 5 della L.R. 16/2000, di fatto non possono che limitarsi al controllo circa la sussistenza di contributi pubblici per la realizzazione del manufatto, atteso che in tale ipotesi il vincolo deve perdurare per un certo periodo, pena la decadenza del contributo e la restituzione del medesimo;
- c. che, pertanto, necessitando il Comune della previa autorizzazione regionale nell'ambito del procedimento per il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, l'autorizzazione di cui alla legge 16/2000, avente per oggetto la rimozione del vincolo, si configura come atto presupposto rispetto al provvedimento finale produttivo di effetti giuridici, di competenza esclusiva del Comune;

RITENUTO di dover provvedere, nei limiti di quanto sopra esposto, al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTI

- a. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
- **b.** la L.R. 28 novembre 2000, n. 16, "Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche":
- c. la L.R. 28 novembre 2001, n. 19
- d. la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio;
- e. la L.R. 13 ottobre 2008, n. 13 "Piano Territoriale Regionale"
- **f.** la deliberazione della G.R. 03/06/00 n. 3466, ad oggetto "Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale":
- **g.** la deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 31/12/2008, con la quale è stato, tra l'altro, conferito all'arch. Mario Grassia l'incarico di Dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 13;
- **h.** il Decreto Dirigenziale n. 3 del 02/02/2009 del Coordinatore dell'A.G.C. 13 "Delega di funzioni al Dirigente del Settore 02";

alla stregua dell'istruttoria espletata dal Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" e sulla scorta dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile della stessa resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

- 1. di autorizzare, nei limiti della propria competenza in materia, la rimozione del vincolo di destinazione per la struttura turistico-ricettiva denominata "Residence Punta Paradiso s.r.l." sita in Centola (SA) alla Via Porto frazione Palinuro e riportata al NCEU di detto Comune al foglio 45, particella 52 di cui all'istanza di condono edilizio Prot. 1397 del 24/02/1995, società con sede legale in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 27, is. 13 P.co Montedonzelli;
- 2. di demandare al Comune di Centola (SA) prima che assuma ogni determinazione circa il mutamento della predetta destinazione d'uso le valutazioni tecniche e giuridico-amministrative, di propria esclusiva competenza e responsabilità, in merito al rispetto di tutte le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie;
- 3. di trasmettere il presente atto al Comune di Centola (SA), all'EPT di Salerno, all'AGC 02, Settore



01, Serv. 04 "Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali", al Sig. Ilardo Raffaele, al BURC per la pubblicazione e, per conoscenza, all'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

GRASSIA